



Roma, 3 dicembre 2014
Protocollo: 2965/FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°18

Oggetto: Decreto legislativo recante disposizioni sulle semplificazioni fiscali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8-2014 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli

Roma 2 dicembre 2014

prot. n. 11.521

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DIRETTORE GENERALE FIGC

UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 8-2014 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto: "Decreto legislativo recante disposizioni sulle semplificazioni fiscali", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to Carlo Tavecchio

Roma 2 dicembre 2014

prot. n. 11.521

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 8

Oggetto Decreto legislativo recante disposizioni sulle semplificazioni fiscali -

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 il decreto legislativo n.175 del 21 novembre 2014, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

Si riportano di seguito quelle che più possono, direttamente o indirettamente, interessare i destinatari della presente Circolare.

Art. 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata

A decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate invierà ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati la dichiarazione dei redditi precompilata, relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che potrà essere accettata o modificata. Entro il prossimo 15 aprile, l'Agenzia renderà disponibile la dichiarazione precompilata mediante i propri servizi telematici o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o un soggetto abilitato all'assistenza fiscale. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

Art.2 – Trasmissione all'Agenzia delle entrate della certificazione da parte dei sostituti d'imposta

Le certificazioni che i sostituti d'imposta sono obbligati a consegnare ai percettori di redditi **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, dovranno essere dal sostituto d'imposta trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate **entro il 7 marzo successivo** (per il 2015 il termine slitta al 9 marzo). Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro, salvo che nei successivi 5 giorni venga trasmessa la corretta certificazione. Il modello 770 continuerà ad essere inviato entro il 31 luglio. La disposizione ha effetto per i dati ed i redditi relativi all'anno 2014.

Art.3 –Trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi

Entro il 28 febbraio 2014, i soggetti che erogano mutui, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, ecc. devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad interessi passivi, oneri, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali, e contributi versati alle forme pensionistiche complementari. Gli enti ospedalieri, le Asl, i medici e le

farmacie dovranno trasmettere i dati delle spese mediche, deducibili o detraibili (farmaci, ticket, visite) sostenute dai contribuenti **dal 2015** in poi.

Art.4 – Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata

La dichiarazione precompilata può essere accettata o modificata dal contribuente e andrà presentata, unitamente alla relativa documentazione, **entro il 7 luglio** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale o ad un CAF. Il CAF provvede a comunicare, **entro il 7 luglio** ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni e trasmette, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte; inoltre deve consegnare al contribuente entro 30 giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione. Anche i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al sostituto, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione e trasmettere, in via telematica, **entro il 7 luglio** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione. La disposizione ha effetto dai redditi relativi al 2014.

Art. 5 – Limiti ai poteri di controllo

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, non si effettuerà alcun controllo formale sui dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d'imposta, fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni (familiari a carico, agevolazioni, ecc.).

Nel caso di presentazione, direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche, non operano le esclusioni dal controllo, mentre nel caso di presentazione da parte del CAF o professionista verrà effettuato il controllo formale nei confronti del CAF o del professionista.

Art. 8 – Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'IRPEF

Sono previste semplificazioni in materia di delibere e comunicazioni delle addizionali. Inoltre, l'acconto dell'addizionale comunale dovrà essere versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente. La disposizione ha effetto dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto).

Art. 10 – Spese di vitto e alloggio dei professionisti

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, viene modificata la disciplina recata dall'art 54, comma 5, secondo periodo, del TUIR, che prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere o a somministrazione di alimenti e bevande, possono essere sostenute direttamente dal committente per conto del professionista con l'obbligo per quest'ultimo di addebito in fattura nei confronti del committente. Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, le prestazioni di vitto e alloggio acquistate direttamente dal committente non costituiranno più compensi in natura per il professionista il quale non dovrà più riaddebitarle in fattura al committente e non potrà dedurle, ma dovrà limitarsi a fatturare il solo compenso.

Per quanto riguarda il committente, è da presumere che il costo delle prestazioni suddette debba essere deducibile, ai fini delle imposte sui redditi, solo per il 75%, con IVA, invece, detraibile. Tuttavia, su quest'ultimo punto si resta in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Art. 11 - Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

In caso di successione con eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e se l'attivo ereditario non comprende beni immobili, viene elevato a 100.000 euro il limite entro il quale non sussiste l'obbligo di dichiarazione di successione. La disposizione ha effetto dal 13 dicembre 2014.

Art. 13 – Esecuzione dei rimborsi IVA

E' stato sostituito integralmente l'art. 38-bis del DPR n. 633/72. Il nuovo art. 38-bis stabilisce che i rimborsi IVA sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione (in precedenza si faceva riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione). Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2% annuo, con decorrenza dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Viene elevato da euro 5.164 a 15.000 l'ammontare di rimborsi eseguibili senza alcun adempimento e non vengono più posti limiti all'ammontare dei rimborsi ottenibili dai contribuenti non a rischio, i quali dovranno presentare soltanto la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sono, poi, state definite le ipotesi di rischio in presenza delle quali è necessario che venga prestata garanzia a favore dello Stato. La disposizione ha effetto dal 13 dicembre 2014.

Art. 14 - Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale

Con decorrenza 1° gennaio 2015, l'erogazione dei rimborsi effettuati dall'agente della riscossione ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, dovrà essere effettuata entro 60 giorni, su richiesta del contribuente attestante il diritto al rimborso. Gli interessi maturati non vanno richiesti.

Art. 18 – Società in perdita sistematica

Perché una società possa essere considerata "non operativa" e, quindi assoggettata alla disciplina delle società in perdita sistematica, serviranno cinque, anziché tre, periodi d'imposta in perdita fiscale oppure quattro in perdita fiscale ed uno con un reddito inferiore a quello minimo. La disposizione ha effetto retroattivo con decorrenza dal 2014 cosicché per essere considerate "non operative" le società dovranno aver conseguito perdite fiscali per i periodi d'imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 oppure per uno con reddito inferiore al reddito minimo.

Art. 21 – Comunicazione delle operazioni intercorse con i paesi black list

I soggetti che nel corso dell'anno pongono in essere operazioni con operatori residenti in paesi black list per un valore complessivo annuo inferiore o uguale a 10.000 euro sono esonerati dal comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate le prestazioni effettuate con i suddetti operatori. I soggetti che effettuano operazioni per un importo superiore a detto limite dovranno effettuare annualmente la prescritta comunicazione, anziché mensilmente o trimestralmente. La disposizione ha decorrenza con la data di entrata in vigore del decreto e, pertanto, ha effetto dalle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso al 13 dicembre 2014.

Art. 23 – Semplificazione elenchi intrastat servizi

E' prevista la semplificazione dei dati da indicare negli intrastat relativi a beni e servizi resi o ricevuti con controparti comunitarie. A tale riguardo sarà emanato un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Art. 27 – Ritenute su agenti – Comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

Viene eliminato l'obbligo di reiterare annualmente la richiesta al committente di applicare la ritenuta ridotta (20% anziché 50%) da parte di agenti e rappresentanti che si avvalgono in via continuativa di dipendenti o di collaboratori (art. 25-bis DPR 600/73). La dichiarazione sarà *una tantum* e manterrà validità sino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti. La disposizione avrà decorrenza con l'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Art.28 – Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

E' abrogata la norma che prevedeva la responsabilità solidale tributaria sui contratti di appalto e subappalto e la sanzione gravante sul committente. Dopo l'abrogazione della responsabilità solidale ai fini dell'IVA (art. 50 del D.L. n. 69/2013) viene eliminata anche la responsabilità solidale in relazione alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Il committente che paga senza acquisire la prova della regolarità dei versamenti di ritenute non è più soggetto alla sanzione pecuniaria (da 5.000 a 200.000 euro). Resta ferma, però, la responsabilità solidale retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappaltatore. Con il decreto è chiarito il ruolo di sostituto d'imposta del committente chiamato a rispondere in via solidale per retribuzioni, TFR e contributi previdenziali e assicurativi. Ciò trova applicazione anche in relazione ai compensi e obblighi previdenziali nei confronti di soggetti con contratto di lavoro autonomo. La disposizione ha effetto dal 13 dicembre 2014.

La cancellazione delle società dal Registro delle imprese avrà efficacia verso il Fisco solo dopo 5 anni. I liquidatori rispondono in proprio del pagamento delle imposte salvo che non provino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci nel rispetto del grado di privilegio erariale. I soci rispondono proporzionalmente alle quote. La disposizione ha effetto dal 13 dicembre 2014.

Art. 29 – Detrazione forfettaria per prestazioni di sponsorizzazione

E' stata unificata al 50% la detrazione forfettaria IVA sia per i proventi di pubblicità che per quelli di sponsorizzazione conseguito dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato o optano per la legge n. 398 del 16 dicembre 1991. La modifica dell'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633/72, (soppressione delle parole "prestazioni di sponsorizzazione e" e "in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed") comporta la detrazione forfettaria nella misura del 50% su tutti proventi di sponsorizzazione e pubblicità incassati dalle società e associazioni che fruiscono dei benefici della predetta legge n. 398. Pertanto, relativamente all'IVA gravante sui proventi di sponsorizzazione riportati in fatture emesse successivamente al **13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto)** con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche potranno detrarre forfettariamente il 50% dell'imposta incassata versando il restante 50% già con la liquidazione del trimestre in corso alla predetta data del 13 dicembre 2014.

Art. 30 – Spese di rappresentanza – adeguamento del valore di riferimento degli omaggi alla disciplina delle imposte sui redditi

Similmente a quanto previsto per le imposte sui redditi, anche ai fini IVA sarà possibile detrarre l'IVA sulle spese di rappresentanza relative ad omaggi acquistati con costo, al netto di IVA, non superiore a 50 euro. Ne consegue che, non verificandosi una cessione di beni gratuita non imponibile, non va emessa

fattura come non va emessa fattura per la cessione gratuita di beni superiore all'importo di 50 euro in quanto trattasi di operazione fuori campo IVA, non essendo stata detratta l'imposta all'atto dell'acquisto. E' opportuno, comunque, il documento di trasporto con causale *cessione gratuita*. La norma ha effetto dal 13 dicembre 2014.

Art. 36 – Sospensione dell'obbligo di depositare l'appello nel processo tributario

E' soppresso, con la data di entrata in vigore del decreto- 13 dicembre 2014 -, l'obbligo di depositare la copia dell'appello nel processo tributario.